



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Nota tecnica ad integrazione delle linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 13 febbraio 2018, n 617

Rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Nella riunione del 9 maggio 2018, tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i rappresentanti di questo Ministero, delle Regioni, dell'AGEA e della Società SIN, sono stati concordati i seguenti criteri di calcolo della produzione specifica di riferimento e della produzione commercializzata.

1) Calcolo della produzione specifica di riferimento

L'articolo 1, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n 617 definisce la produzione specifica di riferimento come la “*produzione specifica di riferimento: produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte dai soci della O.P. elaborato da AGEA sulla base delle dichiarazioni degli olivicoltori inserite nel registro SIAN, di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 per l'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento o di verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento*”.

Il volume della **produzione specifica di riferimento – olive**, espressa in Kg, è calcolato sommando i quantitativi di olive di origine *Italia* specificati in tutte le operazioni del registro di carico e scarico del soggetto socio con codice *BO, A1, A4, T0A, T0B, T2* e con data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- BO-Scarico giornaliero olive avviate alla molitura
- A1-Carico di olive da ditta Italiana
- A4-Carico di olive da ditta Italiana

- T0A-Carico olive e produzione olio con restituzione immediata
- T0B-Carico olive e produzione olio stoccato presso il frantoio
- T2-Scarico giornaliero di olive

Il volume della **produzione specifica di riferimento – olio sfuso**, espressa in Kg, è calcolato sommando i quantitativi di olio di origine *Italia* e di categoria *vergine, extravergine, lampante, in attesa di classificazione* specificati in tutte le operazioni del registro di carico e scarico del soggetto socio con codice *B1, B2, B3, T0A, T0B, T3, T4* e con data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- B1-Produzione olio vergine classificato
- B2-Produzione olio vergine in attesa di classificazione
- B3-Scarico olive e produzione olio vergine classificato/da classificare
- T0A-Carico olive e produzione olio con restituzione immediata
- T0B-Carico olive e produzione olio stoccato presso il frantoio
- T3-Produzione di olio con restituzione immediata
- T4-Produzione di olio con presa in carico dell'olio di terzi

2) Calcolo della produzione commercializzata

La **produzione commercializzata** è ottenuta dalla somma della produzione commercializzata dal socio dell'OP e la produzione commercializzata dall'OP stessa.

a) **Produzione commercializzata dalla OP**

Il valore della **produzione commercializzata dell'OP – olive**, espressa in Kg, è calcolato sommando i quantitativi di olive di origine *Italia* specificati in tutte le operazioni del registro di carico e scarico dell'OP con codice *A9, A10, Z* e con data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Alla produzione così determinata sono aggiunti i quantitativi di olive di origine *Italia* relativi alle operazioni con codice *T18, T19 (Conto Terzi)* presenti in tutti i registri di carico e scarico SIAN aventi data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento in cui l'OP figura come *Committente*.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- A9-Scarico/vendita olive a ditta italiana
- A10-Scarico/vendita olive a ditta estera
- Z-Operazione generica
- T18-Scarico/vendita olive a ditta italiana
- T19-Scarico/vendita olive a ditta estera

Il valore della **produzione commercializzata dell'OP – olio** è calcolato sommando i quantitativi di olio di origine *Italia* specificati in tutte le operazioni del registro di carico e scarico dell'OP con codice *S0, S1, S2, S3, S9, SX* e con data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Alla produzione così determinata sono aggiunti i quantitativi di olio di origine *Italia* relativi alle operazioni con codice *T14 (Conto Terzi)* presenti in tutti i registri di carico e scarico SIAN aventi

data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento in cui l'OP figura come *Committente*.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- S0 -Vendita di olio confezionato al consumatore finale (totale settimanale per lotto)
- S1-Vendita/cessione olio a ditta italiana
- S2-Vendita/cessione olio a ditta comunitaria
- S3-Vendita/cessione olio a ditta extracomunitaria
- S9-Trasferimento olio confezionato verso punti vendita aziendali
- SX-Vendita/scarico olio
- T14-Scarico di olio per vendita effettuata per conto terzi

Il quantitativo di olio è espresso in chilogrammi (kg) e viene ottenuto dalla somma dell'olio sfuso in kg e dell'olio confezionato in litri quest'ultimo convertito in chilogrammi applicando il fattore di conversione "1litro= 0,916 kg".

b) Produzione commercializzata dal socio

Il valore della ***produzione commercializzata del socio – olive*** è calcolato sommando i quantitativi di olive di origine *Italia* relativi alle operazioni con codice *A1, A4* presenti in tutti i registri di carico e scarico SIAN aventi data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento in cui l'OP figura come *Fornitore*.

Alla produzione così determinata sono aggiunti i quantitativi di olive di origine *Italia* relativi alle operazioni con codice *T18, T19 (Conto Terzi)* presenti in tutti i registri di carico e scarico SIAN aventi data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento in cui l'OP figura come *Committente*.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- A1-Carico di olive da ditta Italiana
- A4-Carico di olive da ditta Italiana
- T18-Scarico/vendita olive a ditta italiana
- T19-Scarico/vendita olive a ditta estera

Il valore della ***produzione commercializzata del socio – olio*** è calcolato sommando i quantitativi di olio di origine *Italia* specificati in tutte le operazioni del registro di carico e scarico del socio con codice *S0, S1, S2, S3, S9* e con data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Alla produzione così determinata sono aggiunti i quantitativi di olio di origine *Italia* relativi alle operazioni con codice *T14 (Conto Terzi)* presenti in tutti i registri di carico e scarico SIAN aventi data operazione compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento in cui l'OP figura come *Committente*.

I codici operazioni del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del DM. 23 dicembre 2013 n. 16059 utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

- S0 -Vendita di olio al consumatore finale (totale settimanale per lotto)
- S1-Vendita/cessione olio a ditta italiana

- S2-Vendita/cessione olio a ditta comunitaria
- S3-Vendita/cessione olio a ditta extracomunitaria
- S9-Trasferimento olio confezionato verso punti vendita aziendali
- T14 scarico di olio effettuato per conto di terzi (sfuso e confezionato)

Il quantitativo di olio è espresso in chilogrammi (kg) e viene ottenuto dalla somma dell'olio sfuso in kg e dell'olio confezionato in litri quest'ultimo convertito in chilogrammi applicando il fattore di conversione "1litro= 0,916 kg".

* * * * *